

MODELLO REDDITI 2020

Nicola Forte

Distribuzione dei dividendi – comma 1001 e segg.

La legge di Bilancio 2018, pur non eliminando la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate **detenute da persone fisiche** ha reso omogeneo il livello impositivo, prevedendo in entrambi i casi l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%: art. 26 del D.P.R. n. 600/1973

Tassazione dei dividendi

Vecchia
disciplina

Dividendi su
partecipazioni
non qualificate

Ritenuta a
titolo di
imposta 26%


Tassazione dei dividendi

Disciplina transitoria

Rilevanza della data della delibera

Attenzione « Risoluzione Agenzia delle entrate n. 56/E del 2019

Tassazione dei dividendi



Tassazione dei dividendi

Tassazione dividendi

Verifica preventiva
criteri di tassazione

Eventuale indicazione
del Modello Redditi
2020

Tassazione dei dividendi

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute			
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	3	,00	,00
	RL2	Altri redditi di capitale				,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)				,00	,00

Si compila il quadro RL solo se si applica la disciplina transitoria e quindi se i dividendi percepiti nel periodo di imposta 2019 sono tassati in base ai vecchi criteri avendo **trovato applicazione la disciplina transitoria**

Tassazione dei dividendi

Vecchia
disciplina

Dividendi su
partecipazioni
qualificate

Rilevanza ai
fini Irpef
58,14%

Dal 1° gennaio 2018 è
irrilevante la distinzione
tra

- Partecipazioni qualificate
- Partecipazioni non qualificate

Le novità riguardano

Le persone fisiche residenti
in Italia

Che percepiscono i dividendi
al di fuori delle imprese

Tassazione dei dividendi

Nessuna variazione per gli utili provenienti da società localizzate in Paesi black list

Concorrevano alla determinazione del reddito per l'intero ammontare

Anche nel 2018 e negli anni successivi concorrono per l'intero ammontare

Tassazione dei dividendi

Partecipazioni qualificate

Ritenuta a titolo di imposta
26%

Partecipazioni non qualificate

Ritenuta a titolo di imposta
26%

Tassazione dei dividendi

Il trattamento fiscale
degli utili differisce a
seconda

del momento di
percezione


del momento di
adozione della
delibera di
distribuzione

Tassazione dei dividendi

DISCIPLINA TRANSITORIA

Utili prodotti fino all'esercizio in corso al
31/12/2017

Deliberate dal 1/1/2018 al 31/12/2022



Si applicano le regole del decreto del Ministero dell'Economia del
26 maggio 2017

Tassazione dei dividendi

- ✓ Utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono al reddito nella misura del 40%;
- ✓ Utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono al reddito nella misura del 49,72%;
- ✓ Utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono al reddito nella misura del 58,14%

Tassazione dei dividendi – priorità di distribuzione

DM 26 MAGGIO 2017 – PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

Utili prodotti fino al 31/12/2007

Tassazione 40% del loro ammontare



DM 26 MAGGIO 2017 – PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

Utili prodotti fino al 31/12/2016

Tassazione 49,72% del loro ammontare



DM 26 MAGGIO 2017 – PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

Utili 2017

Tassazione al 58,14 del loro ammontare



Tassazione dei dividendi – priorità di distribuzione

Utili prodotti fino al 31 dicembre 2017

Distribuiti tra il 2018 e il 2022

Non sconteranno la nuova tassazione del 26%: saranno soggetti al regime previgente di inclusione parziale nell'imponibile IRPEF

Tassazione dei dividendi

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati		
			1 9 2	3
			5.814 ,00	,00
	RL2	Altri redditi di capitale	,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00	,00

- 1) Utile periodo di imposta 2017: distribuzione 10.000 euro;
- 2) Delibera 28 aprile 2019 con approvazione bilancio 2018: distribuzione utile 10.000 euro;
- 3) Utile tassabile nella misura del 58,14%

Tassazione dei dividendi

Distribuzioni deliberate dal 1°
gennaio 2018

Solitamente si applica la
disciplina transitoria
«vecchia» disciplina


Ma se la delibera è
precedente e la distribuzione
avviene dal 1° gennaio 2018
si applica il 26%

NO: anche se la delibera è precedente al 1° gennaio 2018 **si applica la vecchia disciplina: Risoluzione Agenzia delle entrate n. 56/2020**

Risoluzione Agenzia delle entrate n. 56/E del 6 giugno 2019

«Ancorchè la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» si ritiene, sulla base di un'interpretazione logico – sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017»

Tassazione dei dividendi



Tassazione dei dividendi

Distribuzione di
utili «vecchi»

Delibera entro
il 31/12/2017

Si applica **la
precedente
disciplina**

Compilazione quadro RL Modello REDDITI 2020 per li utili percepiti nell'anno 2019

Presunzione favorevole al contribuente

DM 2 aprile 2008 integrato con il DM 26 maggio 2017

Si presumono distribuiti per primi i dividendi che si sono formati nei più «remoti» periodi di imposta;

- ✓ Dividendi prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007: 32.000 euro;
- ✓ Dividendi prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016: 12.000 euro;
- ✓ Dividendi prodotti dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017: 3.400 euro

Distribuzione dividendi: 8.000 euro: si considerano distribuiti prioritariamente i dividendi prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007

Tassazione dei dividendi

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati		
		1 1	2 3.200 ,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale		,00
RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	,00

- 1) Dividendi distribuiti: 8.000 euro
- 2) Dividendi tassabili: 8.000 x 40%

Dividendi esteri non paradisiaci

La disciplina si applica anche ai dividendi esteri non paradisiaci in quanto l'art. 18 del TUIR stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta.

Deducibilità dell'IMU

Costo IMU nel bilancio 2019


- Deduzione costo 50%

Pagamento IMU anno 2019

- Deduzione costo 50%

Le due condizioni devono coesistere

Deducibilità dell'IMU



Non si applica la percentuale di deduzione dell'anno 2019

Strumentalità immobili

- ✓ Per natura: A/10, B, C, D, E
- ✓ Immobili strumentali per destinazione:
- ✓ Immobili strumentali per destinazione di professionisti;

Immobili esclusi

- ✓ Immobili uso promiscuo;
- ✓ Immobili patrimonio;

Il regime premiale degli ISA

Provvedimento Agenzia entrate
Prot. n. 183037 30 aprile 2020

Conferma del regime premiale
dell'anno 2018

Applicazione del criterio
alternativo della media

Il regime premiale degli ISA

Criterio
alternativo della
media

«salvagente»

Se non si ottiene
un punteggio 2019
almeno pari a 8

Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Esonero visto di conformità punteggio medio pari a 8,5 anziché pari a 8;
- ✓ Riduzione dei termini di accertamento di un anno: non si applica se il punteggio medio è pari a 8;
- ✓ Disapplicazione della normativa società di comodo o perdite sistematiche se il punteggio medio è pari a 9

Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Punteggio 2018: 10
- ✓ Punteggio 2019: 7,9
- ✓ Punteggio medio: 8,95;
- ✓ Esonero visto di conformità avendo ottenuto un punteggio almeno pari a 8,5

Periodo di imposta 2019

- Si applica il regime premiale 2018

Periodo di imposta 2019

- **Facoltà: criterio della media**

Il regime premiale degli ISA

Applicazione
«vecchio» premiale

Si ottiene almeno 8


Può essere migliorato
il risultato con il
criterio della media ?

In attesa di conferma dell' Agenzia delle entrate


Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Punteggio 2018: 10
- ✓ Punteggio 2019: 8
- ✓ **Anno 2019**: esonero dal visto di conformità;
- ✓ **Anno 2019**: si sceglie il criterio della media e si ottiene un punteggio medio 9 – Disapplicazione normativa società di comodo o in perdita sistematica


Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA




Il regime premiale degli ISA

Novità a seguito dell'evoluzione degli ISA

12 ISA applicabili agli esercenti arti e professioni sono stati trasformati in modelli a prestazioni

E' utile verificare il compenso medio delle singole prestazioni professionali e confrontare il risultato con il «Minimo provinciale»

Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA

Anno 2018:
modello a
prestazioni

- Compenso medio prestazioni < minimi provinciali
- **Indicatore di anomalia: 1**

Anno 2019:
modello a
prestazioni

- Compenso medio prestazioni < minimi provinciali
- **non scatta più l'indicatore di anomalia;**
- Progressiva riduzione del punteggio ISA

Il regime premiale degli ISA

Esempio Modello «a prestazioni»

Compensi medi divisi per tipologia di prestazione: 82.000 euro;
minimi provinciali 82.220

Il «lieve scostamento» rispetto al valore minimo incide in
maniera estremamente limitata rispetto alla determinazione del
valore finale ISA. **Lo scorso anno si otteneva un valore pari a 1**


ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 posseda beni immobili strumentali

Strumentalità per natura e per destinazione

Conservazione della qualifica di imprenditore individuale fino al 1° gennaio 2019

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Opzione estromissione agevolata

Opzione estromissione
agevolata

Comportamento
concludente

Entro il 31 maggio
2019

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Opzione estromissione agevolata: perfezionamento

Comportamento
concludente

Indicazione nel
Modello Redditi

Indicazione
imposta sostitutiva

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Perfezionamento

Secondo quanto precisato dalla Circolare n. 16/2016 l'opzione può considerarsi perfezionata con l'indicazione dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che eventuali **omessi, insufficienti o ritardati versamenti** dell'imposta sostitutiva possono tutt'al più determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, fatta salva la possibilità del ravvedimento operoso, ma **non il disconoscimento delle agevolazioni**

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81 Beni immobili strumentali	Valore normale		Costo fiscale	Differenza
		¹		²	³
		320.000,00		120.000,00	200.000,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile		Aliquota	Imposta sostitutiva
		¹			²
		200.000,00		8%	16.000,00

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR euro 320.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 120.000
- ✓ Differenza euro 200.000

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81 Beni immobili strumentali	Valore normale		Costo fiscale	Differenza
		¹		²	³
		470.000,00		450.000,00	20.000,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva	
		¹ 20.000,00	8%	² 1.600,00	

- ✓ Immobile 1: $150.000 - 120.000 = \text{plusvalenza } 30.000$
- ✓ Immobile 2: $320.000 - 330.000 = \text{minusvalenza } 10.000$
- ✓ Differenza: $470.000 - 450.000 = \text{Differenza } 20.000$

Le componenti negative devono essere scomutate da quelle positive: Circ. Agenzia entrate n. 26 del 2016

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81 Beni immobili strumentali	Valore normale ¹ 450.000,00	Costo fiscale ² 220.000,00	Differenza ³ 230.000,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile ¹ 230.000,00	Aliquota 8%	Imposta sostitutiva ² 18.400,00

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR euro 450.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 220.000
- ✓ Differenza euro 230.000;
- ✓ Si poteva optare fino al 31 maggio 2019;
- ✓ Gli effetti dell'opzione retroagiscono al 1° gennaio 2019;
- ✓ I canoni di locazione maturati dal 1° gennaio al 31 dicembre: quadro RB Modello Redditi

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Determinazione della plusvalenza



Ai fini delle imposte sui redditi può essere rappresentato dal valore catastale, ma non ai fini IVA

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Tassazione Imposte sui redditi

Determinazione della plusvalenza

- Imposta sostitutiva IRPEF/IRAP dell'8%

Versamento

- In un'unica soluzione o rateale

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Versamento imposta sostitutiva 8%

- 60% del tributo entro il 30 novembre 2019;
- 40% entro il 30 giugno 2020;
- Utilizzo del codice tributo 1127

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

ATTENZIONE !

Agenzia entrate

Risposta interpello n. 391 del 7 ottobre 2019: l'estromissione dei beni strumentali operata dalle imprese individuali in regime forfetario non genera tassazione. Ciò indipendentemente dalla previsione di cui alla legge di Bilancio 2019

ESTROMISSIONE IMMOBILI

Disciplina Iva: ordinaria

Artt. 10, n. 8 – bis e 8 – ter del D.P.R. n. 633/1972

Base imponibile: valore determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c del D.P.R. n. 633/1972 –
Attenzione ! Eventuale rettifica della detrazione

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018

Rivalutazione evidenziata nel bilancio relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Solo beni e MAI costi pluriennali

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Beni esclusi dalla rivalutazione

- ✓ c.d. beni merce;
- ✓ Costi pluriennali;
- ✓ Partecipazioni non iscritte tra

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Rivalutazione obbligatoria di tutti i beni ?

- NO

Rivalutazione di tutti i beni della stessa categoria omogenea


- SI

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Esempi categorie omogenee

- ✓ Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- ✓ Aree non fabbricabili;
- ✓ Fabbricati non strumentali;
- ✓ Fabbricati strumentali

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Rivalutazione beni d'impresa

SEZIONE XXIII-A

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	¹ 200.000 ,00	12%	² 24.000 ,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	10%	,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	10%	,00

- ✓ Immobile strumentale – costo storico 420.000 euro;
- ✓ Fondo di ammortamento 300.000 euro
- ✓ Differenza 120.000;
- ✓ Maggior valore attribuito 200.000

Rivalutazione beni d'impresa

Per la prima volta: pagamento rateale

Fino a 3 milioni di euro: 3 rate la prima 30 giugno 2020 e le altre due 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022

Se l'imposta eccede 3 milioni di euro: 6 rate, la prima entro il 30 giugno 2020

Rivalutazione beni d'impresa

SEZIONE XXIII-B

Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

	Importo	Aliquota	Imposta
RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	12%	2 <input type="text" value=""/>
	,00		,00
RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
	,00		,00
RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
	,00		,00
	Totale imposte		Prima rata
RQ92 Totale imposte	1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>
	,00		,00

Maggior valore delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Rivalutazione beni d'impresa

Effetti della rivalutazione

- ✓ Immobili: effetto della rivalutazione dall'anno 2021;
- ✓ Altri beni: effetto della rivalutazione dall'anno 2022;

Rivalutazione beni d'impresa

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
1		,00	10%	2 ,00	3 ,00

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

Legge di Bilancio 2019 (art. 1 commi da 23 a 26 L. n. 145 del 30 dicembre 2018)

Novità per: Imprese individuali,
società di persone e srl trasparenti

Sono esclusi dalle modifiche i
lavoratori autonomi

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

- ✓ Equiparazione fiscale del trattamento delle perdite conseguite delle imprese in contabilità semplificata a quelle delle imprese in contabilità ordinaria;
- ✓ Allineamento della disciplina delle perdite fiscali per tutte le imprese, sia che siano soggetti IRPEF, sia che siano soggetti IRES

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA


L n. 145/2018

Effetto retroattivo
nell'anno 2018

Anno 2019: 2° periodo
di applicazione della
novità

Modifiche articolo 8 del TUIR

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA


Anno 2017: regime
semplificato per
cassa

Rimanenze al 1°
gennaio 2017 costo

No rilevazione
rimanenze finali al 31
dicembre 2017

- ✓ Perdite 2017 non «recuperabili»
- ✓ Intervento del legislatore (L. Bilancio 2019);
- ✓ Applicazione retroattiva della modifica al periodo di imposta 2018

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

Regime transitorio per rendere possibile il «recupero» della perdita 2017 non utilizzata a scomputo
Con gli altri redditi relativi al medesimo periodo di imposta

Anno di conseguimento della perdita	LIMITE DI UTILIZZO DELLE PERDITE			
	2018	2019	2020	2021
2017	40%	40%	60%	80%
2018	-	40%	60%	80%
2019	-	-	60%	80%

La disciplina entra in vigore a regime nell'anno 2021

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4	
		1	2	3		
		,00	,00	,00	,00	
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)					,00

- ✓ **Campo 1:** nel limite del 40% del reddito, la perdita da regime semplificato del 2017 che non è stata compensata con altri redditi conseguiti in tale annualità;
- ✓ **Campo 2:** nel limite dell'80% del reddito, le perdite pregresse da contabilità ordinaria residue conseguite a partire dall'anno di imposta 2013;
- ✓ **Campo 3:** le perdite pregresse da contabilità ordinaria utilizzabili in misura piena, in quanto conseguite nei primi 3 esercizi dell'attività;
- ✓ **Campo 4:** le perdite indicate nei precedenti 3 campi + le eventuali ulteriori perdite di impresa di periodo scomputabili indicate, ad esempio, nel quadro RH

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1		2 22.000 ,00

- ✓ **Perdita 2017:** residua e non utilizzata 32.000 euro;
- ✓ Limite all'utilizzo: $22.000 \times 40\% = 8.800$
- ✓ 2° anno disciplina transitoria

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	
RG35		¹ 8.800 ,00	² ,00	³ ,00)	⁴ 8.800 ,00
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				13.200,00

- ✓ RG36: Reddito al netto della perdita pregressa;
- ✓ $22.000 - 8.800 =$

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1		2 22.000 ,00

- ✓ **Perdita 2015:** residua in contabilità ordinaria non utilizzata 32.000 euro;
- ✓ Limite all'utilizzo: $22.000 \times 80\% = 17.600$
- ✓ Si applica il nuovo regime (la perdita non è scomputabile al 100%)

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

		Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	¹	² 17.600 ,00	³	⁴
		,00	,00	,00	17.600 ,00
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				4.400 ,00

- ✓ RG36: Reddito al netto della perdita pregressa;
- ✓ $22.000 - 17.600 =$

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

Contribuente in
contabilità
ordinaria nel 2018

Forfetario nel
2019

Utilizzo perdita di
impresa entro il
limite dell'80%

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

Contribuente in
contabilità
semplificata nel 2017

Forfetario nel 2019


Utilizzo perdita di
impresa entro il
limite del 40 %

Nuovo limite compensi ricavi

- 65.000 per tutte le attività

Verifica del mancato superamento del limite

- Anno 2018 cassa o competenza a seconda dei casi



REGIME FORFETARIO PERIODO IMPOSTA 2019

Contribuente
forfetario

Lavoratore
dipendente

Reddito percepito
quale dipendente

Reddito percepito superiore al «vecchio» limite di 30.000 euro: **non è più rilevante per applicare il forfait anno 2019**: I lavoratori dipendenti potranno accedere al nuovo forfait indipendentemente dal reddito di lavori dipendente

Possesso quota società di persone anche minima. Es. 1%

SRL anche non trasparenti se: 1 controllata direttamente o indirettamente 2 se l'attività è riconducibile direttamente o indirettamente al contribuente

Prestazioni prevalenti nei confronti del dare di lavoro o ex datore di lavoro nei due anni precedenti

Regime forfetario

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) 1			Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57) 2			Nuova attività (art.1, comma 65) 3	
	LM22	Codice attività 1	Coefficiente redditività 2	Componenti positivi 3	Diritto Autore Correlati 4		Reddito per attività 5		
	LM23		%	,00	,00	,00	,00	,00	
	LM24		%	,00	,00	,00	,00	,00	
Impresa <input type="checkbox"/>	LM25		%	,00	,00	,00	,00	,00	
Autonomo <input type="checkbox"/>	LM26		%	,00	,00	,00	,00	,00	
Impresa familiare <input type="checkbox"/>	LM27		%	,00	,00	,00	,00	,00	
	LM34	Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3		
	LM34	Reddito lordo	1	,00	2	,00	,00	,00	
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali				1	,00	2	,00
	LM36	Reddito netto							,00
	LM37	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)					
	LM37	Perdite pregresse	1	,00	2	,00			
			Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	6			
		(di cui	3	,00	4	,00	5	,00)	
	LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							,00
	LM39	Imposta sostitutiva							,00

Iperammortamento 2019

Esclusivamente per l'attività di impresa

MISURA	INVESTIMENTI
170%	Fino a 2,5 milioni di €
100%	Compresi tra 2,5 e 19 milioni di €
50%	Compresi tra 10 e 20 milioni di €
0	Sulla parte di investimento eccedente il limite di 20 milioni di €

Premessa (1)

- Le “imposte dovute” sono quelle che risultano dalla dichiarazione dei redditi e sono calcolate sul reddito d’impresa
- Le “imposte sul reddito dell’esercizio” sono quelle di competenza dell’esercizio secondo i principi contabili e la normativa civilistica
- Le “imposte differite” sia passive (differite) che attive (anticipate) sono la differenza tra le imposte dovute e quelle di competenza dell’esercizio

Premessa (2)

- Il fenomeno c.d. della fiscalità differita si origina ogni volta che un componente positivo o negativo di reddito presenta un trattamento differente sul piano fiscale rispetto a quello civilistico
- Il diverso trattamento fiscale non deve essere definitivo, ma deve dare luogo ad un movimento opposto e di pari ammontare negli esercizi successivi (*infra*)
- Le imposte differite ed anticipate sono oggetto di rilevazione sia nell'esercizio in cui sorgono sia in un esercizio successivo in cui vengono annullate (c.d. effetto reversal)

Premessa (3)

- Con la riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6 del 2003) si sono formalizzate le modalità con le quali sarà necessario tenere conto della fiscalità differita in bilancio (*infra*)
- Le imposte al pari degli altri componenti negativi di reddito debbano essere contabilizzate in bilancio secondo il principio c.d. di competenza
- Solo in questo modo è possibile rispettare il generale postulato della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società

Differenze permanenti e fiscalità differita

- Sono le differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che “sorgono” in un determinato esercizio e che non vengono “riassorbite” in esercizi successivi
- Derivano da scostamenti definitivi e non possono essere riassorbite da variazioni di segno opposto negli esercizi successivi
- Non si originano fenomeni di fiscalità differita

Differenze permanenti

- Esempi:
 - a) 2/3 delle spese di rappresentanza che sono non deducibili
 - b) Sopravvenienze passive non deducibili
 - c) Dividendi distribuiti da una società di capitali ad un'altra società di capitali imponibili solo per il 5% del loro ammontare


Differenze temporanee tassabili

- Hanno segno positivo e danno luogo a redditi imponibili in esercizi futuri
- Si collegano ad un vantaggio fiscale
- Generano passività per imposte differite
- Esempi:
 - a) Plusvalenze tassate in 5 anni
 - b) Componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti rispetto a quello di imputazione a CE (ad es. ammortamenti anticipati)

Differenze temporanee deducibili

- Hanno segno negativo e danno luogo a redditi imponibili nell'esercizio in cui si rilevano
- Si collegano ad uno "svantaggio" fiscale
- Generano attività per imposte anticipate
- Esempi:
 - a) ammortamento civilistico eccedente quello fiscale
 - b) svalutazione crediti eccedente quella fiscalmente ammessa
 - c) Spese di pubblicità e propaganda per le quali si opta per la deducibilità differita

IMPOSTE ANTICIPATE



IMPOSTE ANTICIPATE

Perdite fiscali riportabili

Imposte anticipate

Beneficio futuro connesso alla perdita

Beneficio futuro di incerta realizzazione

OIC 25

L'OIC 25 richiede una verifica preventiva di recuperabilità, che valuti con ragionevole certezza l'esistenza di futuri redditi imponibili sufficienti all'utilizzo delle perdite. La ragionevole certezza sussiste in presenza di una proiezione di risultati fiscali della società per un adeguato periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per l'utilizzo delle perdite fiscali